

Garante dati Personali: Trasparenza e linee guida trattamento dati personali



13/06/2014 - Sul supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno scorso è stata pubblicata la **delibera del garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014** recante *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenute anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*.

Le Linee guida hanno lo scopo di definire un **quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele** che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa. Il provvedimento sostituisce le precedenti *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenute anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”* del 2 marzo 2011.

Le linee guida sono suddivise in due parti e precisamente:

- nella **prima parte** recante la pubblicità per finalità di trasparenza;
- nella **seconda parte** recante la pubblicità per le altre finalità della Pubblica Amministrazione.

Nella introduzione viene precisato che gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di *“trasparenza”* sono quelli indicati nel d. lgs. n. 33/2013 e nella normativa vigente in materia avente a oggetto le *“informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*. A tali obblighi si applicano le indicazioni contenute nella parte prima delle Linee guida.

Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a. come, fra l’altro, quelli volti a far conoscere l’azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (ad es. pubblicità integrativa dell’efficacia, dichiarativa, notizia). Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato, alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull’albo pretorio online degli enti locali (oppure su analoghi albi di altri enti, come ad esempio le Asl), alle pubblicazioni matrimoniali, alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, alla pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili, ai casi di pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica, alla pubblicazione dell’elenco dei giudici popolari di corte d’assise, etc.. A tali obblighi si riferiscono le indicazioni contenute nella parte seconda delle Linee guida.

A cura di **Gabriele Bivona**

[Riproduzione riservata]